

REGOLAMENTO INTERNO

Elezione del Consiglio di Amministrazione

ART. 1 L'Assemblea è convocata ai sensi degli artt. 16-17-18 dello Statuto.

ART. 2 Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 10 soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate nella sede del Consorzio entro le ore 12 del 5° giorno che precede quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nelle 24 ore successive il Presidente è tenuto a controllare la regolarità delle liste e ad invitare nel caso di irregolarità il primo dei presentatori della lista a provvedere in merito nelle successive 24 ore.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il controllo sarà esercitato dal Vice-Presidente o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Presidente.

ART. 3 Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare.

ART. 4 In caso di presentazione di più liste, con riferimento all'art. 25 dello Statuto, il socio potrà indicare a sua preferenza i candidati fino a due terzi dei consiglieri da eleggere nell'ambito della lista prescelta.

ART. 5 Qualora sia stata presentata una sola lista e non vi siano specifiche richieste dell'Assemblea di votazioni segrete si può procedere alla votazione per alzata di mano.

ART. 6 Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche essere non socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste.

ART. 7 Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle ragioni proprie.

ART. 8 Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti su eventuali contestazioni che dovessero sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni.

Il segretario ha voto consultivo.

Elezioni dei Delegati

ART. 9 Quando l'Assemblea generale è preceduta dalle assemblee parziali per l'elezione dei delegati, i soci iscritti presso l'assemblea parziale, che non siano presenti al momento dell'apertura della riunione, possono intervenire alla votazione di nomina fino a quando non saranno ultimate le operazioni di determinazione del numero dei delegati spettanti, fermo restando il divieto di ammettere a votare altri soci dopo che la votazione sia dichiarata chiusa.

Per la nomina dei delegati nelle assemblee parziali valgono, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli dal n. 2 **al n. 8** del presente regolamento.

Nel caso in cui non siano state presentate nei termini di cui all'art. 2 liste di candidati, i soci possono eleggere delegati sulla base di candidature proposte nel corso delle assemblee parziali.

Dette candidature debbono essere sottoscritte da almeno n. 6 soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

I candidati di ogni lista risulteranno eletti secondo l'ordine di lista.

Viene eletto un delegato ogni 3 elettori, o frazione di 3, **soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto**; ciò significa che il numero dei votanti deve essere diviso per 3 (tre); il numero dei delegati è dato dal quoziente ottenuto, arrotondato all'intero successivo.

Ciò posto si divide il numero complessivo dei votanti per il numero dei seggi da attribuire.

Ad ogni lista sono attribuiti tanti delegati per quante volte il numero dei voti da essa riportati contiene il quoziente ottenuto dalla precedente divisione.

Se non si riesce a coprire tutti i seggi a causa del mancato raggiungimento del numero corrispondente dei quozienti, i seggi rimasti vacanti saranno attribuiti uno per ciascuno delle liste che avranno ottenuto i resti maggiori in ordine decrescente e nel caso di resti uguali i seggi verranno designati alle liste che avranno riportato **un** maggior numero di voti.

Nel caso infine di due o più liste che abbiano ottenuto medesimi voti che abbiano in conseguenza medesimi resti, deciderà la sorte.

ART. 10 Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche delegato oppure se qualche delegato validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto candidato della stessa lista che segue nel numero di voti riportati.

L'esito della votazione è pubblicato nell'Albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

Soci – contributi assicurativi ed associativi

ART. 11 Con la presentazione **delle domande di adesione e di assicurazione** il socio assume l'**obbligo** di versare i contributi fissati dall'Assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo statuto e dalle disposizioni che regolano la materia.

ART. 12 Quando il socio verifichi sopra una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, ad eccezione dell'insufficienza o della mancanza di cure colturali o di inadeguati interventi fitosanitari, può chiedere in conformità a quanto contrattato con le Imprese di Assicurazione la riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Il Socio deve comunicare alla Compagnia ed al Consorzio tale richiesta, affinché quest'ultimo possa verificare il corretto operato della Agenzia/Compagnia, richiedendo a sua volta la riduzione proporzionale.

Una volta accertata, ai sensi delle condizioni predette, la ricorrenza dei presupposti per la riduzione proporzionale del premio da parte del Consorzio, il Socio avrà diritto alla proporzionale riduzione del premio complessivo a suo carico a partire dalla data della richiesta alla Compagnia di Assicurazione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

Nessun rimborso invece è previsto per quanto riguarda la quota associativa per le spese di gestione.

ART. 13 Se i contributi deliberati dall'Assemblea a carico dei soci e quelli provenienti dallo Stato, dalla **Regione** e da eventuali altri Enti Pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le

spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati.

ART. 14 I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria del conto separato di cui all'art. 12 comma c) del D.Lgs. 102/2004, per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diversa da quelle inerenti all'utilizzazione del conto medesimo.

Recesso

ART. 15 Il socio può recedere dal Consorzio in base a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto. La richiesta motivata di recesso, deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o direttamente presentata a mano al Consorzio che ne rilascerà ricevuta, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dall'inizio dell'esercizio successivo.

L'accoglimento della domanda di recesso è subordinato al saldo contestuale di ogni pendenza verso il Consorzio.

Avverso tale decisione è ammesso il ricorso alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'ufficio di competenza, entro i 30 giorni successivi.

L'accoglimento del ricorso determina la cessazione dei reciproci rapporti tra il socio ed il Consorzio con effetto dall'inizio dell'esercizio successivo in cui è stata presentata la domanda di recesso, salvo gli obblighi che il socio deve comunque adempiere per il periodo in cui era associato e che non si siano esauriti in particolare per effetto di procedure amministrative ancora in corso relative all'erogazione di contributi.

Assistenza tecnica

ART. 16 Per le attività connesse con le forme di assistenza tecnica, il Consorzio potrà avvalersi di collaboratori senza rapporto di lavoro di dipendenza diretta, o di strutture esterne.

Tali forme di assistenza saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione e nei limiti stabiliti dall'art. 27 dello Statuto.

ART. 17 In caso di danno alle produzioni, alle strutture assicurate ovvero agli allevamenti zootecnici il socio provvede a firmare, in sede di perizia, il Bollettino di campagna od il relativo atto di accertamento di danno ed a risolvere con la Compagnia assicuratrice, avvalendosi anche della presenza del consorzio, il rapporto danno/risarcimento attenendosi alle condizioni generali e speciali di polizza.

Nel caso in cui il socio ritenga che la percentuale di danno stabilita dalla perizia sia inferiore al danno reale subito dai prodotti, può non firmare il predetto bollettino di campagna **dandone comunicazione scritta anche per fax o via e-mail** al Consorzio, non oltre le ore 12 del giorno successivo non festivo dell'avvenuta perizia. **Tale comunicazione può avvenire anche tramite telefonata a condizione che sia seguita da comunicazione scritta.**

Il personale tecnico del Consorzio, su richiesta del Socio assicurato, procederà ad effettuare un sopralluogo per valutare le motivazioni della mancata accettazione della perizia o dell'atto di accertamento del danno alle strutture aziendali o agli allevamenti zootecnici ed assistere il socio nel prosieguo della procedura di contestazione.

Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, da parte della Compagnia, il Socio assicurato che non accetti le risultanze della perizia ne può richiedere una nuova **dandone comunicazione** alla Direzione della Compagnia di Assicurazione – “Ramo Grandine”- mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito, il quale deve essere in possesso di laurea in scienze agrarie ovvero diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ad essere

autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti, informando nello stesso tempo il Consorzio che provvederà a tutelarne le ragioni laddove sussistano.

Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato e festivi, la Compagnia di Assicurazione deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione al Socio assicurato e al Consorzio.

Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Compagnia di Assicurazione, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella lettera di intesa.

La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione non provvederà nel termine stabilito, alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dal Socio assicurato e da due periti scelti dal Socio assicurato stesso, tra quelli indicati nella lettera di intesa nei termini stabiliti nel comma precedente avvalendosi del Consorzio nel suo ruolo di contraente.

Tutte le spese relative alla perizia di appello, della quale siano accertati i fondati motivi di richiesta e ritenuti tali dal perito del Consorzio, saranno assunte dal Consorzio nella misura del 50%.

Nel caso in cui i motivi addotti dal socio non risultassero fondati, a seguito della perizia d'appello, tutte le spese che dovesse incontrare il Consorzio, verranno addebitate al socio.

ART. 18 Per quanto non previsto dal presente Regolamento **Interno si applicano** le disposizioni del Codice Civile che regolano la materia.